Italia

Contratto di "affidamento fiduciario" e imposte indirette

■ Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Consulenza, Interpello 903-31/2011 del 21 febbraio 2011

OGGETTO: INTERPELLO 903-31/2011 – ART. 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212.

Istanza presentata il 3/02/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 499 del 1997, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il notaio P. di Genova chiede il parere della Direzione Regionale sulle modalità di applicazione dell'imposta sulle donazioni al contratto di affidamento fiduciario(1), rogito stesso notaio, repertorio n. …, registrato … n. …, serie … .

Il quesito era già stato oggetto di parere interno richiesto dall'Ufficio territoriale di Genova 1.

L'interesse del notaio al parere dell'Agenzia riguarda la certezza, nella sua qualità di responsabile d'imposta, che sia stata assolta l'intera imposta di donazione dovuta rispetto ai futuri trasferimenti ai beneficiarî finali del fondo.

Il contratto atipico di affidamento fiduciario è strutturato su più negozi.

Con il primo negozio di riconoscimento di affidamento fiduciario Mm. pone termine all'affidamento fiduciario di TD per l'acquisto di Casa S. e trasferisce Casa A. a PP con il negozio più avanti riportato.

Casa S. e Casa A. costituiscono porzioni di un casale, situato nel comune di …, denominato "il Casale". Con il secondo negozio di contratto di affidamento fiduciario l'Affidante TD commette all'Affidatario fiduciario PP (figlia di TD) di realizzare il programma avvalendosi del fondo affidato.

Il "Programma di Affidamento Fiduciario" sinteticamente prevede: che l'Affidante abiti vita natural durante in Casa S.; che all'Affidante sia data dall'Affidatario fiduciario ogni somma necessaria per la vita ordinaria; che l'Affidante riceva ogni cura medica e ogni assistenza per la migliore qualità della sua vita; che l'Affidatario fiduciario mantenga in perfetto stato "il Casale"; che, defunta l'Affidante, nel Casale abiti una nipote dell'Affidante vita natural durante o quella fra esse che l'Affidatario fiduciario ritenga; che lo stesso Affidatario Fiduciario abiti una unità abitativa; inoltre il "Programma dell'Affidamento Fiduciario" prevede interventi strutturali e di ampliamento del Casale.

All'Affidatario fiduciario è affidato solo temporaneamente un fondo, inclusivo di posizioni soggettive, per l'attuazione del programma, denominato "Fondo Nonna T.".

Il termine finale del contratto è successivo alla data della morte dell'Affidante, data in cui l'Affidatario Fiduciario dichiari ai Beneficiarî del Fondo, che abbiano reso la Dichiarazione di Accettazione, che il Programma è stato attuato o non è ulteriormente attuabile; in mancanza di tale dichiarazione il termine finale è il 31 dicembre 2030. I "Beneficiarî del Fondo" sono indicati per metà del fondo ad Aa. (figlia di PP) e in mancanza di Aa. e di suoi discendenti a Ss. (figlia di PP) e ai suoi discendenti; per metà del fondo a Ss. o in mancanza ai suoi discendenti e in mancanza di Ss. e di suoi discendenti a Aa. e ai suoi discendenti.

Il contratto di affidamento è regolato dalla legge della Repubblica di San Marino sull'istituto dell'affidamento fiduciario.

All'Affidatario Fiduciario competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato.

L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Con il terzo negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari TD trasferisce gli immobili descritti nel negozio all'Affidatario fiduciario del "Fondo Nonna T." PP.

Con il quarto negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari Mm. trasferisce gli immobili descritti nel negozio all'Affidatario fiduciario del "Fondo Nonna T." PP.

Nota:

(1) Il contratto di affidamento fiduciario è pubblicato in questa Rivista, *infra*, 335.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il notaio istante ritiene che l'imposizione indiretta corretta "rispetto alla causa e agli effetti del Contratto non possa che coincidere esattamente con quella ad oggi applicata ai trust".

Ne deriva che ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle franchigie da applicare all'imposta, si fa riferimento al rapporto parentale esistente tra cedente e beneficiarî finali; il momento impositivo si concretizza con la registrazione; la successiva attribuzione del fondo affidato non ha più rilevanza per l'imposta di donazione, essendo già stata applicata l'imposta con il trasferimento dei beni affidati all'affidatario fiduciario.

È lo schema di tassazione indiretta dei trust liberali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli affidamenti fiduciarî sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto civile ed ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere.

Gli affidamenti fiduciarî nascono dalla ricchezza e dalle potenzialità del diritto civile italiano.

La nozione di "negozio fiduciario" non presenta attualmente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrispondente alla tipicità sociale.

Tuttavia si può affermare che i "negozi di affidamento fiduciario" si fondano sull'affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pre-giuridico, ma talvolta possono avere rilevanza per l'ordinamento ed essere soggetti a regole giuridiche.

I negozi di affidamento fiduciarî presentano le seguenti caratteristiche:

– l'affidatario fiduciario è o diviene titolare di una posizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell'affidamento fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell'affidante;

– l'affidamento della posizione soggettiva non mira all'arricchimento dell'affidatario fiduciario ma a una destinazione, da attuarsi da parte dell'affidatario a favore di terzi o dello stesso affidante;

– l'affidatario fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli;

– la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell'affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione;

– l'affidatario fiduciario è titolare di obbligazioni fiduciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avvalersi senza la cooperazione dell'affidante.

I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.

Con il contratto di affidamento l'affidante e l'affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiarî, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all'affidatario.

Quindi, causa del contratto fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.

Si tratta di un contratto atipico.

Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l'affidamento riproduce effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati all'art. 2 della Convenzione dell'Aja. Nella fattispecie di contratto di affidamento fiduciario riportata nella parte introduttiva risaltano apertamente i caratteri strutturali dei trust.

Si riporta l'art. 22, parte III: "Il fondo affidato e la sua gestione", nel quale si realizza l'effetto segregativo: "All'Affidatario Fiduciario … competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del fondo affidato" … "L'Affidatario Fiduciario tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi". Ai fini dell'imposizione indiretta si ritiene che i negozi fiduciarî, in particolare il contratto di affidamento fiduciario, rientrino nella categoria della "costituzione di vincoli di destinazione" ai sensi dell'art. 2, comma 49 del decreto-legge 262 del 2006. La Circolare 3/E del 22 gennaio 2008(2) definisce quali negozi giuridici sono costitutivi di vincoli di destinazione, indicando quelli "mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi".

La Circolare include specificatamente il negozio fiduciario tra le fattispecie di vincolo di destinazione e puntualizza il fenomeno dell'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, nel fatto di "far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità".

Con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni la circolare precisa che la costituzione di un vincolo di destinazione produce effetti giuridici solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimenti di beni.

"Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta"…

Nota:

(2) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2008, 221.

"Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelli che, invece, lo stesso effetto non evidenziano".

La Circolare puntualizza il momento dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, identificandolo contestualmente alla costituzione del vincolo, precisando, però, che qualora manchi detta contestualità "l'atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa". Si è sopra osservato che l'affidamento fiduciario riproduce gli effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, ripetendosi fondamentalmente la stessa struttura.

Anche l'affidamento fiduciario, come il trust, si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa: il programma destinatorio delle posizioni soggettive affidate a vantaggio dei beneficiarî dell'affidamento.

Come nel trust, nel contratto di affidamento fiduciario costituiscono un'unica causa fiduciaria il trasferimento delle posizioni soggettive e la realizzazione del programma gestorio nell'interesse del beneficiario.

Pertanto, come ragionato nella Circolare n. 3/E del 2008(3) e in quella n. 48/E del 2007(4) nell'ipotesi di trust, nella fattispecie in esame di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiarî individuati o finali, in cui il rapporto di parentela con l'affidante sia determinato, l'aliquota d'imposta di successione e di donazione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l'affidante e i beneficiarî, essendo ininfluente il rapporto tra l'affidante e l'affidatario.

Ne discende che l'ulteriore trasferimento ai beneficiarî dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione al momento della segregazione nel fondo a beneficio dei beneficiarî.

In conclusione, si condividono le dichiarazioni di rilevanza fiscale contenute nella parte finale dell'atto di riconoscimento di affidamento fiduciario e contratto di affidamento fiduciario.

Il Direttore Regionale

Note:

(3) V. [*supra*, nota 2].

(4) La circolare è pubblicata in questa Rivista, 2007, 630.